

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 128 del 1° dicembre 2004, con la quale questo Collegio aderiva all'Azienda di Formazione Professionale soc.cons. a r.l. (AFP) di Dronero e ne condivideva il relativo Statuto Societario;

Rilevato che con nota in data 9 novembre u.s. l'AFP di cui trattasi ha proposto alcune modifiche e integrazioni all'attuale testo statutario richiedendone l'esame e l'approvazione da parte di ciascun socio;

Preso atto che le proposte mirano, sostanzialmente, all'esigenza di riequilibrare i poteri fra gli organi di gestione e gli organi sociali e concernano:

- enunciazione di finalità non lucrative (art. 4)
- limitazione conferimenti di denaro (art. 10)
- modalità nomina e funzioni Presidente, Vice-Presidente (artt. 12, 17) e funzioni del Direttore Generale (artt. 30, 32)
- contrazione numero massimo degli amministratori (art. 19)
- composizione Collegio Sindacale (art. 34)
- varie esplicitazioni di maggior dettaglio (artt. 5, 10, 22, 40);

Atteso che non vi discendono maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

Dato atto della trattazione dell'argomento di cui trattasi in seno alla competente Commissione Consiliare;

Dato atto inoltre che con propria deliberazione n. 108 del 23 novembre 2010 è stata approvata la "Ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27-33 Legge 244 del 24/12/2007";

Considerate le finalità istituzionali dell'AFP in parola simili a quelle di questo Comune e ritenuto opportuno procedere all'approvazione;

Riscontrato che il nuovo testo, integrato dalle proposte di modificazioni di cui sopra, risulterà quale allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché l'art. 42 del medesimo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo e Cultura espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Roseo Gabriella, sono pertanto presenti n. 36 componenti;

Presenti in aula	n. 36	
Non partecipano alla votazione	n. 6	Malvolti Piercarlo, Isaia Giancarlo, Panero Fabio, Bergese Riccardo, Manti Filippo e Laugero Chiaffredo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 30	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 30	
Voti favorevoli	n. 30	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

di approvare le proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda di Formazione Professionale soc.cons a r.l. di Dronero cui il Comune aderisce a norma della deliberazione consiliare 1.12.2004, n. 128 dando atto che il nuovo testo integrato risulterà dall'allegato annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,00.

“..... O M I S S I S”

NORME DI FUNZIONAMENTO DI SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
(o STATUTO)

"AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - Costituzione e denominazione - E' costituita, per trasformazione dell'Azienda per la Gestione del Centro di Formazione Professionale di Dronero (A.G.C.F.P.D.), una società consortile a responsabilità limitata denominata

"AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE -SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" validamente identificabile in sigla:

"A.F.P. Soc. Cons. a r.l."

Art. 2) - Sede ed unità locali - La società ha sede legale in DRONERO.

L'organo amministrativo, previa conforme deliberazione dell'assemblea, potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie, uffici ed unità locali in genere di esercizio dell'attività - non aventi caratteristica di sede secondaria - ovunque, in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 3) - Durata della società - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). L'assemblea dei soci può deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) - Oggetto sociale - La società consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

. l'istituzione di un'organizzazione consortile comune per la disciplina, lo svolgimento e l'erogazione a soci ed a terzi delle attività di singoli soci, o di soggetti collegati, nell'ambito della formazione professionale, dell'orientamento scuola - lavoro, dell'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, della gestione - diretta o convenzionata con terzi - di qualsiasi iniziativa di ricerca, studio ed attuazione di politiche attive del lavoro.

In particolare, la società consortile potrà:

- . promuovere, organizzare e gestire organismi attinenti alla politica attiva del lavoro;
- . raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulgativa e promozionale degli scopi sociali;
- . svolgere attività di sperimentazione tecnico - scientifica, ricerca applicata, prove tecniche e certificazioni di prodotti e di processi;
- . svolgere attività di fornitura di servizi, strumenti e prodotti informatici, telematici, di telecomunicazione, di banche dati e tecnologici di ogni tipo.

La società potrà peraltro compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio - comunque non al fine del collocamento nei confronti del pubblico - , stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi.

Escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, della attività per legge riservate alla prestazione personale di iscritti in albi o collegi professionali, delle attività finanziaria, di partecipazione e di intermediazione di valori mobiliari subordinate all'iscrizione in appositi albi od elenchi od al possesso di specifici requisiti.

TITOLO III

SOCI - REQUISITI - RECESSO

Art. 5) - Categorie di soci - La società consortile è a compagine sociale mista, a capitale pubblico e privato, con prevalenza del capitale pubblico.

I soci si suddividono in quattro categorie:

- a. il Comune di DRONERO;
- b. gli enti territoriali e loro consorzi che costituirono l'A.G.C.F.P.D già soci al 06/05/1998
- c. altri enti territoriali, organismi strumentali ed enti pubblici divenuti soci dopo il 06/05/1998;
- d. i soci privati.

I soci di cui alle lettere c. et d. sono ammessi alla società consortile a condizione che prestino un attivo contributo al raggiungimento degli scopi consortili e che concorrano regolarmente nel sostenimento degli oneri conseguenti.

Il libro soci distingue con appositi annotamenti i soci appartenenti alle diverse categorie.

L'ammissione alla società consortile è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta.

La rielezione deve essere motivata: trascorso il termine di cui sopra, in caso di inerzia circa la deliberazione sulla domanda di ammissione protratta per ulteriori trenta giorni dopo il ricevimento di specifico sollecito scritto, la domanda stessa si intende accolta.

Art. 6) - Recesso dei soci - Ciascun socio può recedere dalla società nei casi ed alle condizioni di cui all'art.2473 C.C.

Il recesso non estingue alcun obbligo del socio recedente verso la società, fondato su atti o fatti antecedenti il recesso.

Il socio può recedere con preavviso di almeno centottanta giorni.

La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro centottanta giorni dal recesso, tenuto conto di ogni posizione creditoria della società nei confronti del socio, anche se non liquida od a termine, e salva compensazione sino a concorrenza.

Art. 7) - Esclusione dei soci - Possono essere esclusi, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, previa specifica contestazione, i soci che abbiano perso i requisiti per l'ammissione, ovvero abbiano agito in danno della società.

In caso di esclusione di un socio, si applica, in quanto compatibile, l'art.2609 C.C.; si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 6).

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 8) - Ammontare del capitale - Il capitale sociale è di euro 129.111,00 (centoventinovemilacentoundici), ripartito in quote dell'importo minimo di euro 516 (cinquecentosedici) ciascuna.

La maggioranza del capitale sociale deve appartenere ai soci di natura pubblica di cui alle lettere a., b., c. dell'articolo 5).

Art. 9) - Aumento del capitale sociale - Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, che ne fisserà le modalità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e degli articoli 5) et 8) delle presenti norme sul funzionamento.

Qualora, in occasione di aumento di capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le quote inoptate, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento di quella comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate, si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale sociale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano comunque rimanere definitivamente inoperte.

L'aumento potrà essere effettuato anche mediante destinazione a capitale di versamenti in conto capitale o di finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale, in quest'ultimo caso quando risulti il consenso unanime dei soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, i versamenti in conto capitale ed i finanziamenti si intendono infruttiferi.

Art. 10) - Finanziamenti soci e fondo consortile - In base alla disposizione dell'articolo 2615 TER del Codice Civile, i soci sono tenuti ad effettuare a favore della società conferimenti di denaro a fondo perduto in misura annua complessivamente non superiore a due volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione.

Al riguardo, l'organo amministrativo della società sottoporrà, quando occorra, all'approvazione dell'assemblea ordinaria il piano di riparto proporzionale tra i soci dei conferimenti a copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati.

I versamenti a fondo perduto a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo.

I versamenti a fondo perduto richiesti a fronte degli investimenti si intendono effettuati in conto capitale e concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

I versamenti approvati dall'assemblea in esecuzione delle sovrastanti disposizioni sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11) - Disciplina delle quote - Le quote sono nominative e trasferibili.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota deve comunicare agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al luogo risultante da libro soci, tale intenzione, precisando il nome dell'acquirente, le condizioni ed il prezzo di vendita.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni indicate nell'offerta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al socio alienante.

Tale diritto dovrà essere esercitato dal singolo socio per l'intera quota offerta in vendita, oppure, se in concorso con altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con l'osservanza degli articoli 5) e 8) dello statuto.

In mancanza dell'esercizio di prelazione da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provvedesse alla designazione del cessionario di proprio gradimento, il cedente sarà libero di effettuare il trasferimento all'espressa condizione che esso sia concluso entro il termine di giorni novanta decorrente dalla data della predetta assemblea (riunione).

Trascorso, in difetto, tale termine, la quota sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congruo il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà applicato, in mancanza di accordo tra le parti, l'art. 38 in materia di controversie sociali.

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Art.12) - Assemblea dei soci - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

Inoltre, ha facoltà di nominare, uno o più amministratori onorari, esperti nei settori della formazione professionale e delle discipline aziendali, senza diritto di voto.

Art. 12 bis) – Decisioni dei soci.

Sono di competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 c.c..

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

Art. 13) – Decisioni mediante consultazione scritta : Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio o l'amministratore che intendono consultare i soci devono formulare la proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, indicando con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed apponendo la sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La consultazione avviene mediante trasmissione della proposta con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci. I soci che intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare alla società, con uno degli indicati mezzi di comunicazione, entro il termine indicato nella proposta, la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) apponendo la sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Se la proposta è approvata, la decisione si intende formata allo scadere del termine indicato nella proposta. In tal caso, la decisione deve essere, a cura della società, comunicata, con uno degli indicati mezzi di comunicazione, a tutti i soggetti cui la proposta era stata indirizzata e trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti e la partecipazione attribuita a ciascuno (2479-5);
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione e le risposte pervenute vanno conservati a cura della società.

Art. 14) - Prova e trascrizione delle decisioni assunte mediante consenso scritto:

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso scritto, è necessario provare, in qualunque modo, purché per scritto, che tutti i soci hanno avuto la possibilità di partecipare alla decisione. Il consenso scritto può pervenire su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione.

Si considerano validi i pronunciamenti pervenuti entro dieci giorni dal primo pronunciamento.

Se si raggiunge il numero di consensi necessari, la decisione si intende formata il giorno in cui pervenga presso la sede sociale il consenso scritto di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta. In tal caso, la decisione deve essere, a cura della società, comunicata, con uno degli indicati mezzi di comunicazione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, a tutti i soci e trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti e la partecipazione attribuita a ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I pronunciamenti pervenuti vanno conservati a cura della società.

Art.15) – Convocazione : L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'Unione Europea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento.

I soci di cui alle lettere a. et b. dell'articolo 5) potranno, anche individualmente, chiedere la convocazione dell'assemblea.

Art.16) - Intervento in assemblea - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, da conservare a cura della società. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Art. 17) - Presidenza dell'assemblea - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci (Vicepresidente), o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente rappresenta il raccordo fra la volontà dell'assemblea e del Consiglio e la gestione della società.

Il Presidente ha poteri:

- per convocare e presiedere l'assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione
- per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare sia in assemblea che in Consiglio;
- per rappresentare l'azienda di fronte a terzi ed in giudizio;
- per dare opportune disposizioni al Direttore Generale in merito alle deliberazioni assunte dall'assemblea e dal Consiglio;
- per accertare che si operi nell'interesse dell'Azienda e in conformità alle disposizioni degli organi sociali;
- per adempiere a incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

La firma sociale spetta al Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea, scelto anche fra coloro che non sono soci .

Nei casi previsti dall'articolo 2375 ult.co. C.C. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 18) - Quorum costitutivi e deliberativi - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono adottate a maggioranza assoluta del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi, le maggioranze si computano sottraendo dal capitale

sociale la quota del socio in conflitto d'interessi.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 19) - Numero degli amministratori - La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 11 membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Fatte salve le nomine dirette di cui all'art. 2449 C.C., gli amministratori ed i componenti del comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare tutte le categorie di soci e, al loro interno, dovrà essere per quanto possibile rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio di alternanza.

Art. 20) - Riserve di nomina degli amministratori - A norma dell'art.2449 C.C., viene riservata agli enti pubblici titolari di quote la nomina della maggioranza degli amministratori.

A tale scopo, si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per i titolari di quote di capitale pubblico in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli enti aventi titolo come segue:

al Comune di Dronero, di cui alla lettera a. dell'articolo 5) dello statuto, la quota di 1/4 (un quarto) degli amministratori, tra i quali sarà designato il Presidente;

. agli enti di cui alle lettere b et c dell'articolo 5), la quota di 3/4 (tre quarti) degli amministratori, tra i quali sarà designato il Vice Presidente;

quote tutte riferite al numero di amministratori oggetto di riserva, con arrotondamento all'unità più prossima, e salvo comunque diverso accordo tra gli enti medesimi.

La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art.2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Art. 21) - Elezione degli amministratori - L'elezione degli amministratori non riservati alla designazione diretta di cui al precedente articolo 20, avverrà con delibera adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 22) - Articolazione del Consiglio - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea al momento della nomina e al massimo per cinque esercizi e, salvo diversa disposizione fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 23) - Decadenza dell'organo amministrativo - Qualora, per dimissioni o per altre cause, il numero degli Amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Tuttavia l'organo amministrativo dura in carica fino alla effettiva sostituzione.

Art. 24) - Convocazione

L'organo amministrativo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o

digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione.

L'organo amministrativo può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'Unione Europea.

In mancanza delle formalità suddette, l'organo amministrativo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione e nessun amministratore si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano presente.

Art. 25) - Decisione mediante consultazione scritta

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori deve formulare la proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, indicando con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed apponendo la sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle decisioni dei soci adottate con la stessa modalità.

La proposta deve essere trasmessa anche ai sindaci e al revisore contabile, se nominati.

La decisione deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Art. 26) - Prova della decisione assunta con consenso scritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso scritto, è necessario provare, in qualunque modo, purché per scritto, che tutti gli amministratori hanno avuto la possibilità di partecipare alla decisione. Il consenso scritto può pervenire su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle decisioni dei soci adottate con la stessa modalità.

La decisione deve essere comunicata anche ai sindaci e al revisore contabile, se nominati.

La decisione deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Art. 27) - Quorum costitutivo e deliberativo

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi modalità adottate, sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di composizione binaria del consiglio le decisioni devono essere assunte all'unanimità; in difetto, la decisione è rimessa ai soci.

Art. 28) - Poteri di amministrazione - Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti norme di funzionamento riservano tassativamente all'assemblea dei soci.

Art. 29) - Delega - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori delegati.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori 'ad negotia' per determinati atti o categorie di atti.

Art. 30) - Direttore generale - Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, per delega di questo, esercita le attribuzioni relative alla gestione dell'attività dell'Azienda ed all'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio, nell'ambito delle rispettive

competenze.

Al medesimo spetta altresì la rappresentanza legale della società, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto di nomina.

Art. 31) - Compenso degli amministratori - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito, un compenso e/o rimborso spese legato all'effettiva partecipazione alle attività degli organismi sociali, che verrà fissato dall'assemblea dei soci.

Art. 32) - Rappresentanza della società - La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonchè al Direttore Generale limitatamente ai poteri allo stesso conferiti.

Ai soci non spetta la rappresentanza della società .

La firma del Vice Presidente farà stato nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente.

Art. 33) - Al comitato esecutivo, se nominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34) - Costituzione e compenso - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

A norma dell'art.2449 C.C., è riservata rispettivamente al Comune di Dronero ed ai soggetti pubblici di cui alle lettere b. et c. dell'articolo 5) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco effettivo; agli stessi è inoltre riservata congiuntamente la nomina di un sindaco supplente.

I sindaci non designati a norma dell'art.2449 C.C. sono eletti con le maggioranze previste per la nomina degli amministratori.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile.

Ai sindaci è attribuito - salva loro rinuncia - un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, avuto riguardo alle tariffe professionali vigenti, per tutta la durata del mandato.

TITOLO VIII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 35) - Esercizio e bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

L'organo amministrativo alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio con il conto economico.

Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato presso la sede della società nei termini e secondo le prescrizioni dell'art. 2478 bis C.C., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

Ove lo deliberi l'assemblea, o ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, ovvero sia prescritto da disposizioni imperative, il bilancio dovrà essere certificato a norma di legge.

La società adeguerà, in ogni caso, i procedimenti di formazione e pubblicità del bilancio, nonché l'esercizio dei controlli, alle specificazioni eventualmente richieste per il convenzionamento della propria attività con enti territoriali e pubbliche amministrazioni in genere.

Art. 36) - Destinazione degli utili - Gli utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue:

. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

. l'utile residuo a fondo di riserva per gli investimenti futuri, tenuto conto dell'obbligo di ripristino dell'eventuale fondo consortile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37) - Nomina dei liquidatori - In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

Con la maggioranza prevista, dal secondo comma dell' art. 18), l'assemblea determinerà la destinazione del netto della liquidazione, previa restituzione dei conferimenti e tenuto conto della natura e delle finalità degli scopi consortili.

TITOLO X

CONTROVERSIE SOCIALI

Art. 38) Controversie sociali

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre arbitri.

In ogni caso gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39) - Personale - Con regolamento da adottarsi dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla costituzione della società, verrà disciplinato lo stato giuridico, economico e previdenziale del personale, nell'osservanza delle norme inderogabili e di quelle di contrattazione collettiva di settore.

Il regolamento sarà vincolato all'attuazione dei seguenti principi di tutela della posizione lavorativa del personale:

- . trasferimento al Consorzio del personale dipendente e/o incaricato attualmente alle dipendenze e/o a disposizione dell'A.G.C.F.P.D.;
- . mantenimento - salvi i trattamenti di maggior favore - dello stato giuridico, economico e previdenziale in atto al momento del trasferimento al Consorzio, con definizione della corrispondenza delle qualifiche in base ai criteri della contrattazione collettiva del settore;
- . in caso di soppressione o contrazione dell'attività del Consorzio, previo esperimento delle procedure di mobilità, diritto all'inserimento - secondo le norme di legge e gli istituti della contrattazione collettiva - nelle piante organiche degli enti partecipanti al Consorzio;
- . divieto di assunzione di incarichi senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40) - Rinvio - Per tutto quanto non è espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia delle società consortili a responsabilità limitata con partecipazione pubblica, e, in quanto applicabili, delle società con partecipazione pubblica e delle società a responsabilità limitata di diritto comune.